STATUTO

DELL'AZIENDA CONSORTILE

PER I SERVIZI ALLA PERSONA

"AGRO SOLIDALE"

AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ASSOCIATI

(Artt. 30, 31 e 114 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

INDICE

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art.1 – Costituzione

Art. 2 – Sede di Agro Solidale

Art. 3 – Scopo e finalità

Art. 4 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

Art. 5 – Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

Art. 6 – Gestione dei servizi

Art. 7 – Durata

Art. 8 – Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione ad Agro Solidale

Art. 9 – Diritti dei partecipanti

Art. 10 – Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti

Art. 11 – Capitale di dotazione al momento della costituzione

Art. 12 – Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione

Art. 13 – Modalità di accoglimento di nuovi enti

Art. 14 – Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte di Agro Solidale e acquisto dei servizi da parte degli Enti consorziati

Art.15 – Scioglimento

Art. 16 – Partecipazione degli enti consorziati – Atti fondamentali di Agro Solidale – Informazione – Verifica

Art. 17 – Partecipazione degli utenti

Art. 18 – Consultazioni del III settore

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.19 – Gli organi consortili

Art.20 – L'Assemblea consortile

Art. 21 – Durata dell'Assemblea

Art. 22 – Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 23 – Atti soggetti a comunicazione agli enti consorziati

Art. 24 – Adunanze dell'Assemblea

Art. 25 – Convocazione

Art. 26 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 27 – Modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto

Art. 28 – Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea consortile

Art. 29 – Il Consiglio di amministrazione (CdA)

Art. 30 – Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

Art. 31 – Divieto di partecipazione alle sedute

Art. 32 – Competenze del Consiglio di amministrazione

Art. 33 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Art. 34 – Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Art. 35 – Rimborsi spese e permessi

Art. 36 – Sostituzione

Art. 37 – Il Direttore

Art. 38 – Attribuzioni del Direttore

Art. 39 – Il Regolamento di organizzazione

Art. 40 – Il personale

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 41 – Contabilità e bilancio

Art. 42 – Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

Art. 43 – Revisore dei conti

TITOLO IV

CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art. 44 – Controversie

Art. 45 – Inizio attività di Agro Solidale

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 – Costituzione

1. Fra i Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio (già costituiti in Convezione ex art. 30 del d. lgs 18.8.2000, n. 267, come Ambito sociale territoriale S01-3, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30, 31, e 114 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000, è costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, l'azienda speciale consortile **"Agro Solidale"** per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati, come definiti dal successivo articolo 3.
2. Agro Solidale è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1.
3. È ente pubblico non economico che non persegue fini di lucro.
4. È dotato di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e amministrativa.
5. Per conto degli enti consorziati, Agro Solidale esercita le funzioni di pianificazione, programmazione e gestione del sistema di offerta dei servizi e delle politiche di welfare locale del territorio corrispondente all'Ambito territoriale S01-3, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 23.10.2007.
6. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 – Sede di Agro Solidale

1. La sede legale di Agro Solidale è in Pagani, in locali resi disponibili in comodato d'uso gratuito dal Comune di Pagani.
2. Con deliberazione dell'Assemblea consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse, in ambienti resi disponibili in comodato d'uso gratuito dai Comuni interessati.

Art. 3 – Scopo e finalità

1. L'attività di Agro Solidale è finalizzata in via prioritaria all'esercizio associato di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e più in generale di servizi alla persona.
2. Su richiesta degli enti sottoscrittori può svolgere anche servizi culturali, educativi, dell'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile.
3. I servizi sono svolti mediante:
 a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito sociale S01-3;
 b) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, culturale, dell'istruzione e dell'infanzia, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale;
 d) la gestione di interventi di formazione, consulenza e orientamento aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
4. Agro Solidale, non perseguendo finalità di lucro, destina integralmente gli eventuali avanzi di gestione al perseguimento delle finalità istituzionali, al miglioramento dei servizi erogati e al potenziamento delle attività previste dal presente Statuto.
5. I servizi facenti capo ad Agro Solidale sono erogati in favore della popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati.
6. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza.
7. Essi, a titolo indicativo, sono i seguenti:
 a) sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà;
 b) prima infanzia;
 c) minori;
 d) disabili;

e) anziani;

f) popolazione giovanile;

g) persone non autosufficienti;

h) immigrati, Rom e senza fissa dimora;

i) popolazione indigente e adulti in difficoltà.

8. Agro Solidale ha facoltà di assicurare ulteriori servizi al mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio-assistenziale, uniformando l'offerta a principi di ottimizzazione produttiva.

9. La definizione delle fasce d'utenza può essere modificata in ragione delle variazioni demografiche.

10. Agro Solidale può svolgere attività di consulenza e di collaborazione in favore di soggetti pubblici che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli indicati ai commi precedenti, mediante stipulazione di specifici contratti di servizio.

11. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale, capace di strutturare una rete locale integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi;

c) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

d) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

e) integrazione e cooperazione nello svolgimento tra i diversi servizi;

f) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

12. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, Agro Solidale articola la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Articolo 4 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

1. Agro Solidale può erogare in favore degli enti consorziati, su loro richiesta, altri servizi rientranti nel campo delle politiche di welfare e di promozione culturale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano di zona sociale.

2. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali, comunitari, richiesti dai Comuni o da Agro Solidale.

3. Il conferimento della gestione di ulteriori servizi nel settore sociale avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previa intesa con l'Assemblea consortile.

4. Il conferimento di servizi aggiuntivi, da parte di uno o più Comuni consorziati, avverrà mediante stipula di specifici accordi e intese, che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie e, eventualmente, umane e strumentali necessarie.

5. A titolo esemplificativo, Agro Solidale potrà gestire i servizi nei seguenti ambiti:

a) pubblica istruzione, educazione, formazione professionale;

b) politiche attive del lavoro e sviluppo locale;

c) cultura e beni culturali;

d) sport, favorendone la pratica delle fasce più deboli della popolazione e a rischio di esclusione sociale;

e) turismo sociale, attività ricreative e di animazione;

f) informazione, comunicazione, reti telematiche e reti civiche.

6. Agro Solidale svolge i servizi mediante programmazione e progettazione unitarie e condivise, realizzate anche con il coinvolgimento di soggetti esterni, pubblici e, ove necessario, privati.

7. Ai fini della gestione dei servizi elencati al comma 5, Agro Solidale intraprende ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, ai finanziamenti previsti dalla normativa regionale, statale ed eurounitaria.

8. L'eventuale conferimento di servizi aggiuntivi non costituisce modifica dell'oggetto sociale.

Art. 5 – Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

1. Nell'ambito del territorio dei Comuni associati, Agro Solidale eroga i servizi osservando i seguenti principi:

a) sviluppare e consolidare la cultura delle politiche di welfare, assicurando uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni;

b) rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;

c) accrescere le capacità progettuali e le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;

d) prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;

e) attivare gli interventi secondo criteri di efficacia ed efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni, migliorando l'accesso ai servizi, sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi;

f) individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e

d’integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli inerenti al sostegno alla famiglia, l’educazione, le politiche abitative e del lavoro;

g) attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell’assistito;

h) favorire lo sviluppo attivo del privato sociale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;

i) qualificare l’integrazione sociosanitaria in un’ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti;

l) sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;

m) assicurare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese dei singoli servizi.

Art. 6 – Gestione dei servizi

1. Agro Solidale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, può esercitare la gestione dei servizi secondo una o più delle seguenti modalità:

a) in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa;

b) acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche;

c) tramite accordi di collaborazione, co-programmazione e co-progettazione con enti del Terzo settore e istituzioni senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) attraverso la concessione e/o l’affidamento di servizi a terzi;

e) mediante rapporti di volontariato.

Art. 7 – Durata

1. Agro Solidale ha una durata di trenta anni, a decorrere dalla di stipula dell’Atto costitutivo.

2. Al termine finale, Agro Solidale sarà sciolta di diritto e si procederà alla sua liquidazione secondo i criteri di legge.
3. Almeno sei mesi prima della scadenza, è facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti.

Art. 8 – Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione ad Agro Solidale

1. Ciascun Comune aderente ad Agro Solidale è rappresentato nell'Assemblea consortile dal Sindaco.
2. Il Sindaco ha facoltà di delegare, anche permanentemente, un proprio assessore o consigliere.
3. A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in centesimi, determinato e aggiornato periodicamente, secondo quanto stabilito dall'art. 12.
4. Possono essere ammessi a far parte di Agro Solidale esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati.

Art. 9 – Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Comune concorre alle attività e alla governance di Agro Solidale mediante:
 a) la presenza nell'Assemblea consortile;
 b) la formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità previste dal successivo art. 12;
 c) la compartecipazione ai risultati della gestione, in proporzione ai centesimi attribuiti ai sensi dell'art. 12.

Art. 10 – Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti

1. Gli Enti consorziati debbono concorrere alla copertura dei costi di esercizio di Agro Solidale in rapporto ai criteri indicati al successivo art.14.

2. Su base libera e volontaria, gli Enti consorziati possono, altresì, partecipare agli investimenti proposti dagli organi competenti.

Articolo 11 – Capitale di dotazione al momento della costituzione

1. Con la sottoscrizione dell'Atto costitutivo, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione pari a 0,10 euro per abitante in base alla popolazione residente, secondo le misure stabilite nella tabella di riparto di cui all'allegato C dell'atto originario di costituzione.
2. Gli ulteriori stanziamenti relativi al fondo di gestione e al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni saranno quantificati nel Piano-programma e nel Bilancio di previsione che saranno definiti, dopo la costituzione di Agro Solidale, dagli organismi di Direzione della stessa e approvati dall'Assemblea consortile.

Art. 12 – Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione

1. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100.
2. I suddetti 100 voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre.
3. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano l'Atto costitutivo, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 13 – Modalità di accoglimento di nuovi enti

1. Ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 267 del 2000, possono essere ammessi a far parte di Agro Solidale altri enti pubblici che risultino avere interesse, in comune con quelli consorziati, al conferimento di ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla L.R. n. 11 del 2007.
2. L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli comunali degli enti consorziati su proposta dell'Assemblea consortile deliberata all'unanimità.

Art. 14 – Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte di Agro Solidale e acquisizione dei servizi da parte degli Enti consorziati

1. Agro Solidale eroga le prestazioni secondo quanto previsto nel Piano sociale di zona di cui all'articolo 21 della L.R. n. 11 del 2007 e negli ulteriori atti di programmazione e pianificazione.
2. Gli Enti consorziati acquisiscono le prestazioni erogate da Agro Solidale alle condizioni indicate nel contratto di servizio.
3. Il contratto di servizio è lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e Agro Solidale.

Art.15 – Scioglimento

1. Agro Solidale, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea consortile, con il voto favorevole di almeno tre dei Comuni fondatori e con almeno 75 centesimi di voti assembleari.
2. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei centesimi di competenza.

Art. 16 – Partecipazione degli enti consorziati – Atti fondamentali di Agro Solidale – Informazione – Verifica

1. Le deliberazioni sono sottoposte all'approvazione dei consigli comunali dei singoli Enti consorziati, nel termine di 30 giorni dall'adozione, nei seguenti casi:
 a) modifiche allo Statuto e all'Atto costitutivo;
 b) richieste di ammissione di altri Enti ad Agro Solidale;
 c) scioglimento di Agro Solidale;
 d) partecipazione di Agro Solidale ad enti, associazioni e altri organismi.
2. Sono considerati atti fondamentali di Agro Solidale le deliberazioni adottate dall'Assemblea consortile concernenti:

a) il piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e Agro Solidale;

b) il budget economico almeno triennale;

c) il bilancio di esercizio;

d) il piano degli indicatori di bilancio.

3. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di ottenere le notizie e le informazioni in possesso di Agro Solidale, utili all'espletamento del proprio mandato, ai sensi dell'art. 43, d. lgs. 267/2000.

4. Agli Enti aderenti è garantito l'accesso a tutti gli atti di gestione di Agro Solidale.

5. Agli Enti consorziati è trasmesso l'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea consortile, entro la convocazione della successiva seduta.

6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire l'esercizio della funzione di controllo.

Art. 17 – Partecipazione degli utenti

1. Agro Solidale cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta dei servizi o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

Art. 18 – Consultazioni del III settore

1. Agro Solidale partecipa ai momenti di consultazione degli operatori del III settore e concorre - attraverso i propri organi - alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.

2. Agro Solidale può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del III settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 19 – Gli organi consortili

1. Sono organi di Agro Solidale:

a) l'Assemblea consortile;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente del Consiglio di amministrazione;

d) il Direttore generale;

e) il Revisore dei conti.

Art. 20 – L'Assemblea consortile

1. 1.L'Assemblea consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti.

2. L'Assemblea, attraverso l'esercizio delle competenze di cui al successivo art. 21, esplica il controllo "analogo" su Agro Solidale.

3. È componente dell'Assemblea il Sindaco di ciascun Comune consorziato ovvero, per delega, un Assessore o un Consigliere.

4. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione centesimale, come indicato all'art. 12.

5. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della costituzione di Agro Solidale, il loro rappresentante in seno all'Assemblea consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.

6. Il Sindaco per iscritto rilascia la delega con espressa facoltà di esprimere in via definitiva e vincolante la volontà dell'Ente.

7. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, lo sostituisce

8. Il Sindaco può revocare il delegato con atto scritto.

9. I membri dell'Assemblea consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 21 – Durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 22 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea consortile rappresenta unitariamente gli enti consorziati.

2. L'Assemblea adotta i seguenti atti:

a) elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati, secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1;

b) nomina il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati, secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 1;

c) determina lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;

d) nomina il Revisore dei conti;

e) nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, fissa l'importo del gettone di presenza degli amministratori e il trattamento economico del revisore dei conti, comunque non superiore al valore del trattamento economico percepito da un membro ordinario dell'organo di revisione del Comune capofila;

f) determina gli indirizzi strategici di Agro Solidale, cui il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi nella gestione;

g) nomina e revoca i rappresentanti di Agro Solidale negli enti cui essa partecipa.

3. L'Assemblea delibera, altresì, sui seguenti oggetti:

a) proposte di modifiche allo Statuto di Agro Solidale, da trasmettere per l'approvazione agli organi di tutti gli Enti consorziati;

b) richieste d'ammissione d'altri enti ad Agro Solidale;

c) accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;

d) scioglimento di Agro Solidale;

e) convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con il Servizio Sanitario Nazionale e/o altri enti pubblici;

f) accensione di mutui;

g) approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio di amministrazione;

h) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permute;

i) atti fondamentali di cui all'articolo 16, comma 2, del presente Statuto, da sottoporre successivamente alla definitiva approvazione degli organi consiliari degli enti aderenti ad Agro Solidale.

4. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi di Agro Solidale, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 23 – Atti soggetti a comunicazione agli enti consorziati

1. Sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea consortile concernenti i seguenti atti:

a) le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri enti pubblici;

b) l'ubicazione della sede di Agro Solidale;

c) il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;

d) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;

e) il bilancio di Agro Solidale;

f) il piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e Agro Solidale;

g) il budget economico, almeno triennale;

h) il piano degli indicatori di bilancio;

i) l'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea, la cui trasmissione va effettuata entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Art. 24 – Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il bilancio consuntivo.

2. L'Assemblea può riunirsi in ogni momento:

a) su iniziativa del suo Presidente;

b) su richiesta del Consiglio di amministrazione;

c) su domanda di almeno due enti consorziati.

3. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.

4. Le deliberazioni sono adottate in forma palese.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di amministrazione, o un suo delegato, il Direttore e colui che è addetto alla verbalizzazione nella veste di segretario.

6. L'Assemblea può dotarsi di un regolamento per disciplinare la propria attività funzionale ed organizzativa.

7. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità telematica o mista, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento.

Art. 25 – Convocazione

1. Il Presidente convoca l'Assemblea con un preavviso di almeno cinque giorni.

2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia ordinaria o di urgenza.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.
5. La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune capofila ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.
6. Nella prima adunanza l'Assemblea adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività di Agro Solidale: tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Art. 26 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Assemblea consortile è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero di componenti rappresentanti almeno il 70% delle quote e la metà più uno degli enti consorziati.
2. In mancanza del numero legale, in seconda convocazione è validamente costituita se è presente almeno la metà degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 50% dei voti assembleari.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti centesimali rappresentati nella seduta.
4. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

7. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore di Agro Solidale partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 27 – Modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto

1. L'Assemblea in composizione totalitaria, con deliberazione unanime, formula la proposta di modifica dello Statuto e dell'Atto costitutivo di Agro Solidale.
2. La proposta è deliberata da ciascun Consiglio comunale e dagli organi degli altri enti consorziati.

Art. 28 – Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea consortile

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e tutti gli altri atti da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali o degli organi deliberativi competenti;
 d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali di Agro Solidale;
 e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea consortile che detiene la maggiore quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 29 – Il Consiglio di amministrazione (CdA)

1. Agro Solidale è amministrata dal Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea consortile.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, scelti tra soggetti in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica, secondo i criteri definiti con apposito atto dall'Assemblea.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Vicepresidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.
5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le cause di incompatibilità previste dal d. lgs 8.4.2013, n. 39.

Art. 30 – Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione decade nel caso in cui due membri si dimettano o cessino contestualmente a qualsiasi titolo.
2. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente dell'Assemblea consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
3. Fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, i componenti cessati restano in carica in regime di prorogatio, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili, al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale di Agro Solidale.
4. La revoca del Consiglio di amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea, anche per il venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica.
6. Entro dieci giorni la decadenza è dichiarata dall'Assemblea, su iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione.

7. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, qualsiasi Consigliere di amministrazione o il Presidente dell'Assemblea consortile può assumere l'iniziativa.
8. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di amministrazione sono presentate al Presidente dell'Assemblea consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro i successivi venti giorni.
9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
10. I componenti del Consiglio di amministrazione, che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo residuo del mandato del Consiglio di amministrazione.

Art. 31 – Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 32 – Competenze del Consiglio di amministrazione

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. La seduta è validamente costituita se intervengono almeno due membri del Consiglio.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio di amministrazione:
 a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 b) sottopone all'Assemblea i piani e programmi annuali;
 c) delibera sull'acquisizione di beni mobili;

d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

e) effettua i riallineamenti tecnici con cui periodicamente si aggiorna il numero dei voti spettanti ad ogni ente consorziato.

6. Competono inoltre al Consiglio di amministrazione:

a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione medesimo;

b) la nomina del Direttore;

c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;

d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore;

f) l'apertura di conti correnti bancari e postali nonché le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;

g) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi;

i) la definizione del regolamento e delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;

l) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;

m) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa di Agro Solidale, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea, al Presidente o al Direttore.

7. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea.

Art. 33 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede di Agro Solidale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA.
2. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in modalità telematica o mista, secondo quanto previsto dal regolamento di funzionamento.

Art. 34 – Il Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale di Agro Solidale di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta inoltre al Presidente:
 a) promuovere l'attività di Agro Solidale;
 b) convocare il Consiglio di amministrazione e presiederne le sedute;
 c) curare l'osservanza dello statuto e attuarne le finalità previste nonché l'attuazione degli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
 d) assumere deliberazioni in casi urgenti, su qualunque materia, da sottoporre alla ratifica successiva del Consiglio di amministrazione;
 e) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
 f) vigilare sull'andamento gestionale di Agro Solidale e sull'operato del Direttore;
 g) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di amministrazione;
 h) sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore;
 i) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente può delegare per iscritto a ciascun Consigliere il compito di esaminare specifici argomenti. La delega può essere revocata a giudizio insindacabile dal Presidente. Le deleghe e la loro revoca sono comunicate al Presidente dell'Assemblea.

Art. 35 – Rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, il cui importo è definito dall'Assemblea, secondo i limiti previsti dalla normativa vigente e in funzione delle attività effettivamente svolte.
2. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposti rimborsi spese documentati e non forfettari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. La definizione delle spese rimborsabili e dei limiti è definita da specifico regolamento adottato dall'Assemblea.
4. La liquidazione dei rimborsi e dei gettoni è effettuata dal Direttore previa acquisizione della documentazione probatoria.

Art. 36 – Sostituzione

1. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non sia in grado di deliberare per effetto di una delle cause previste dal presente Statuto o per altro motivo, l'Assemblea provvede, senza indugio, alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
2. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, i componenti cessati restano in carica in regime di prorogatio, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili, al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale di Agro Solidale.

Art. 37 – Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto dirigenziale di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. La durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, ed è rinnovabile, secondo quanto stabilito dalla programmazione sociale regionale vigente.

3. L'incarico di Direttore è conferito previa selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie delle politiche sociali.
4. La selezione è riservata a soggetti iscritti nell'elenco regionale dei Direttori/Coordinatori degli Ambiti sociali istituito dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 37 della L.R. 11 del 2007 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 689 del 13.12.2022.
5. Il Consiglio di amministrazione nomina la commissione per la selezione del Direttore generale.
6. Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore sulla base degli esiti della procedura selettiva.
7. Il Direttore, di norma, svolge anche le funzioni di Responsabile amministrativo dell'Ufficio di Piano ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11 del 2007.
8. Fatta salva l'ipotesi di risoluzione consensuale, l'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, previa contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio, nelle seguenti ipotesi:
 a) accertamento della responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 b) conseguimento di risultati negativi nell'esercizio dell'attività amministrativa e gestionale;
 c) nei casi previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Il rapporto di lavoro del Direttore è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza degli enti locali.
10. Al Direttore si applica il regime delle incompatibilità di cui all'art. 9 del d. lgs 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 38 – Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore, quale Coordinatore, sovraintende all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di Piano, orientandone l'attività ai fini dell'attuazione

della programmazione territoriale, in coerenza con il Piano Sociale di Zona e gli indirizzi degli organi consortili.

2. Al Direttore competono le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del d. lgs. n. 267/2000.

3. Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di Agro Solidale, nonché del conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione.

4. In particolare, il Direttore:

a) attua i programmi e gli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona e dagli atti di programmazione dell'Ambito territoriale;

b) assicura il coordinamento tecnico-operativo dell'Ufficio di Piano e dei servizi afferenti al sistema territoriale di welfare;

c) esercita, di norma, le funzioni di Responsabile amministrativo dell'Ufficio di Piano ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 11 del 2007;

d) predispone, in collaborazione con il Presidente e il Consiglio di amministrazione, gli atti di programmazione, i piani operativi e i documenti contabili;

e) cura l'attuazione degli indirizzi impartiti dagli organi consortili, garantendo efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

f) dirige, coordina e gestisce il personale dell'Ufficio di Piano;

g) assicura il monitoraggio, la valutazione e il controllo delle attività e dei servizi, nonché la rendicontazione agli enti consorziati e agli organismi regionali;

h) garantisce la correttezza amministrativa, la trasparenza e l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, nell'organizzazione e nell'azione dell'Ufficio di Piano;

i) adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano Agro Solidale verso l'esterno;

l) partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea consortile, curandone, ove previsto, la verbalizzazione;

m) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da specifiche deleghe del Consiglio di amministrazione.

5. Il Direttore risponde del proprio operato al Consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.

Art. 39 – Regolamento di organizzazione

1. Il Direttore predispone il regolamento di organizzazione di Agro Solidale, disciplinante la struttura organizzativa, il funzionamento dei servizi, nonché le modalità di gestione del personale e dei procedimenti amministrativi.

2. Il regolamento assicura il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa nonché il corretto funzionamento dell'Ufficio di Piano quale struttura tecnica dell'Ambito territoriale.

3. Il Consiglio di amministrazione approva il regolamento di organizzazione.

Art. 40 – Il personale

1. Agro Solidale si avvale:

a) di personale proprio;

b) di personale in regime di comando o distacco proveniente dagli enti consorziati o da altri enti pubblici;

c) degli altri strumenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

2. Agro Solidale assume il personale alle sue dirette dipendenze mediante procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, fatto salvo il ricorso all'istituto della mobilità.

3. Al personale, assunto alle dirette dipendenze con rapporto di pubblico impiego, si applica il contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali.
4. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche di Agro Solidale.
5. La configurazione dell'organizzazione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
6. L'organizzazione del personale deve garantire adeguata qualificazione professionale, coerenza tra competenze e funzioni svolte e l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITÀ

Art. 41 – Contabilità e bilancio

1. Ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, Agro Solidale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.
2. Agro Solidale, se tenuta, applica la disciplina in materia di tesoreria unica, ai sensi della legge 29.10.1984, n. 720.
3. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 a) il bilancio preventivo almeno triennale;
 b) il bilancio di esercizio, comprensivo del conto consuntivo;
 c) gli altri documenti contabili previsti per legge.
4. Il bilancio preventivo è accompagnato da una relazione programmatica annuale.
5. Agro Solidale è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente per gli adempimenti di competenza.

Art. 42 – Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

1. Agro Solidale opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti procedono all'affidamento diretto, in favore della stessa, della gestione delle attività elencate nell'Allegato A del medesimo Atto costitutivo e delle risorse necessarie per la loro realizzazione.
2. Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, vengono trasferiti automaticamente ad Agro Solidale.

Art. 43 – Revisore dei conti

1. L'Assemblea consortile nomina, ai sensi della normativa vigente, il Revisore dei conti quale organo di revisione economico-finanziaria di Agro Solidale, con funzioni di controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.
2. Il Revisore esercita le proprie funzioni in conformità alle disposizioni del d. lgs. n. 267 del 2000, in quanto compatibili, nonché ai principi di revisione degli enti pubblici, ed esprime i pareri obbligatori sugli atti previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Al Revisore spetta un compenso determinato dall'Assemblea consortile con la delibera di nomina, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.
4. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge, ed è rieleggibile una sola volta.

TITOLO IV

CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art. 44 – Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e Agro Solidale, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto costitutivo e dello Statuto, è rimessa alla competenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore.

Art. 45 – Inizio attività di Agro Solidale

1. L'attività di Agro Solidale, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione dell'Atto costitutivo e degli Allegati e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.
2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività.